

**POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**  
**E VERSO PRESTATORI D'OPERA**  
**R.C.T.O**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

<b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>
<b>Viale Aldo Moro, n.52</b>
<b>40127 Bologna</b>
<b>80062590379</b>
<b>CIG</b>

e

<b><u>Società Assicuratrice</u></b>

**Durata del contratto**

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.01.2016</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.01.2018</b>

**Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati:**

<b>Alle ore 24.00 di ogni:</b>	<b>31.01</b>
--------------------------------	--------------

## SOMMARIO

<b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>1</b>
<b>Società Assicuratrice</b>	<b>1</b>
DEFINIZIONI	5
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO	8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	10
Art. 01 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	10
Art. 02 - PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO	10
Art. 03 - DURATA DEL CONTRATTO	10
Art. 04 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	10
Art. 05 - MASSIMALI DI GARANZIA	11
Art. 06 - VARIAZIONI DI RISCHIO	11
Art. 07 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA' E VICEVERSA	11
Art. 08 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO	11
Art. 09 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – PREMIO ANNUO	13
Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO	13
Art. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO	13
Art. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO	13
Art. 13 - FORO COMPETENTE	14
Art. 14 - ONERI FISCALI	14
Art. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	14
Art. 16 - CLAUSOLA BROKER	14
Art. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI	14
Art. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO	14
Art. 19 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	14
Art. 20 – COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C.)	15
Art. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	15
Art. 22 – RINUNCIA ALLA RIVALSA	16
Art.23 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	16
Art.24 – VALIDITA' TERRITORIALE	16
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO	17
Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	17
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	17
B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	17
Art. 26 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"	18

Art. 27 – PRECISAZIONE SUI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ....	18
27.1)    Committenza auto ed altri veicoli .....	18
27.2)    Danni a mezzi sotto carico e scarico .....	18
27.3)    Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti .....	18
27.4)    Mense/Insegne .....	18
27.5)    Carrelli e Macchine Operatrici.....	18
27.6)    Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia .....	18
27.7)    Danni a condutture ed impianti sotterranei .....	18
27.8)    Danni da cedimento o franamento del terreno.....	19
27.9)    Danni da interruzioni o sospensioni di attività.....	19
27.10)   Danni da furto .....	19
27.11)   Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori .....	19
27.12)   Cose in consegna e custodia .....	19
27.13)   Responsabilità Civile personale degli Amministratori e dei Dipendenti .....	19
27.14)   Responsabilità da Incendio.....	20
27.15)   Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotructure/aree verdi/cabine elettriche .....	20
27.16)   Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione .....	20
27.17)   Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia .....	20
27.18)   Impianti sportivi.....	20
27.19)   Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere.....	20
27.20)   Proprietà ed uso di cani.....	21
27.21)   Uffici/Magazzini/Parcheeggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività .....	21
27.22)   Proprietà e/o gestione di giochi .....	21
27.23)   Mezzi di trasporto non a motore .....	21
27.24)   Consegna/Prelievo/Rifornimento .....	21
27.25)   Gestione di attività e/o servizi .....	21
27.26)   Acquedotti/Rete fognaria .....	21
27.27)   Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli .....	21
27.28)   Lavori di pulizia e manutenzione.....	21
27.29)   Infermeria e pronto soccorso .....	21
27.30)   Lavori edili ed impiantistici.....	21
27.31)   Inquinamento improvviso ed accidentale.....	22
27.32)   Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81, del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii. ....	22
27.33)   Precisazioni di garanzia.....	22
Art. 28 - ESCLUSIONI.....	22
Art. 29 – limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni .....	23
Art. 30 – GESTIONE DEGLI SCOPERTI E DELLE FRANCHIGIE .....	23

Art. 31 – Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni .....	24
Art. 32 – LIMITI DI RISARCIMENTO .....	24

---

**Parte lasciata intenzionalmente in bianco**

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b><u>ASSICURATO:</u></b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; sono comprese anche le Agenzie Regionali.
<b><u>ASSICURAZIONE:</u></b>	La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione.
<b><u>BROKER:</u></b>	L'intermediario autorizzato ai sensi incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii..
<b><u>SOCIETÀ/ASSICURATORI:</u></b>	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
<b><u>CONTRAENTE:</u></b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione indicato nel frontespizio di polizza.
<b><u>FRANCHIGIA:</u></b>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.
<b><u>SCOPERTO:</u></b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b><u>INDENNIZZO:</u></b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b><u>MASSIMALE PER SINISTRO :</u></b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b><u>PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:</u></b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<b><u>RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL):</u></b>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti),

	al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili. E' compreso il personale delle Agenzie Regionali.
<b><u>POLIZZA:</u></b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b><u>PREMIO:</u></b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b><u>RISCHIO:</u></b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b><u>SINISTRO:</u></b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale e' prestata l'Assicurazione.
<b><u>DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:</u></b>	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;</li> <li>b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contrante/Assicurato.</li> </ul> <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a " dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione. Sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo volontari, tirocinanti, stagisti, borsisti, etc...</p>
<b><u>COSE/BENI:</u></b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali, che le piante.
<b><u>DANNI CORPORALI:</u></b>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<b><u>DANNI MATERIALI:</u></b>	Il pregiudizio economico conseguente la

	distruzione o il danneggiamento di cose.
--	--

### DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
  - attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente,
- ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O., salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 163/2006 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

A maggior precisazione l'attività esercitata dalla Contraente consiste nell'esercizio delle competenze e delle funzioni istituzionalmente previste, comprese le attività indicate dalla Legge, nello Statuto e nei Regolamenti, nonché quelle esplicate a nuovo e non svolte al momento della stipula del contratto, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia è operante anche per le Agenzie Regionali che la Regione ha istituito o istituirà attribuendo ad esse ed alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale i beni immobili e mobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria.

Le Agenzie Regionali attualmente in essere sono:

Intercent-ER che gestisce gli acquisti di beni e servizi attraverso strumenti telematici innovativi per l'ottimizzazione degli acquisti;

Agrea che svolge attività volta ad operatori agricoli per garantire l'efficienza e la trasparenza delle pratiche di finanziamento con la semplificazione delle procedure e la qualità dei servizi svolti;

IBC organo tecnico scientifico e strumento della Regione ER nel settore dei beni artistici culturali che promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa di indagine e ricerca per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico artistico;

Protezione Civile che svolge attività di previsione monitoraggio e sorveglianza ed è di supporto al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed alle diverse fasi di gestione delle emergenze.

La garanzia è pertanto operante per tutte le attività e le prestazioni che l'Assicurato e le Agenzie Regionali gestiscono ed erogano (in applicazione delle leggi, delle delibere dei propri organi, delle determine, di ordinanze, disposizioni, ecc. dei ruoli competenti) sia per atto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge.

Sono comprese tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, collegate e conseguenti (nulla escluso né eccettuato), ovunque e da chiunque svolte, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o partecipante.

Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi (persone fisiche e persone giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di attività, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

La garanzia è quindi operante sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione del rischio od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.

Si precisa che le garanzie sono operanti anche per tutte le attività svolte dalla "Struttura Speciale per gli eventi sismici 2012" (Struttura Commissariale), sia per conto proprio che delle persone per le quali o con le quali la Struttura debba rispondere a termini di Legge.

### **Art. 3 - Precisazione**

La Società prende atto che le garanzie di polizza potranno subire delle modifiche a seguito del riordino territoriale relativamente ad acquisizione di personale, di attività e di beni dalle Province. Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente le suddette modifiche alla Società.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 01 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### **ART. 02 - PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale dell'impresa assicuratrice che concede la copertura assicurativa. La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

### **ART. 03 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 4 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 4/12 del premio annuale.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

### **ART. 04 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo, a parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento sopra previste, restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

#### **ART. 05 - MASSIMALI DI GARANZIA**

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme (massime):

<b>Responsabilità Civile verso Terzi RCT</b>	€ 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di
	€ 10.000.000,00 per ogni persona danneggiata
	€ 10.000.000,00 per danni a cose e animali
<b>Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro RCO</b>	€ 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata

Resta convenuto fra le parti che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT e della garanzia RCO il massimale per tale evento non potrà superare l'ammontare di € 15.000.000,00

#### **ART. 06 - VARIAZIONI DI RISCHIO**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data di comunicazione fatta dal Contraente.

A parziale deroga dell'art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" - l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### **ART. 07 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ E VICEVERSA**

Tutte le comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte per iscritto, con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata in firma digitale, o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker, salvo che per quanto riguarda la comunicazione di recesso che deve essere inviata direttamente dal Contraente alla Compagnia e viceversa.

#### **ART. 08 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO**

La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio.



#### **ART. 09 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – PREMIO ANNUO**

Fatto salvo quanto previsto all'art. "Variazioni di rischio", il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, come di seguito specificato:

<b>Retribuzioni annue lorde €</b>	<b>Tasso lordo pro-mille</b>	<b>Premio annuo lordo €</b>
<b>111.773.000,00</b>		

#### **ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal momento in cui, il settore competente alla gestione del contratto ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

#### **ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio.

La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede civile e penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

La Società non risponde di multe od ammende.

#### **ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 180 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi

della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

#### **ART. 13 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..

#### **ART. 14 - ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

#### **ART. 16 - CLAUSOLA BROKER**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura dell'**8%** del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio.

#### **ART. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell' art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia da altra/e polizza/e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e polizza/e.

#### **ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

#### **ART. 19 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);

- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

## **ART. 20 – COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile ..... che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso o alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'eventuale esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione fra le parti derivanti dal contratto stesso; la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato, il quale tratterà con la sola Delegataria; è fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

## **ART. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .

Qualora la Società non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 22 – RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

#### **ART.23 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **ART.24 – VALIDITA' TERRITORIALE**

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

---

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

## **CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO**

### **ART. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa".

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

#### **B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente minima calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs.Vo n. 38/2000;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'Assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

#### **Esclusioni per la garanzia malattie professionali**

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
  - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
  - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;

- per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.

#### **ART. 26 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"**

Si conviene che non sono considerati terzi i Dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I Dipendenti sono invece considerati terzi:

- per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Tutte gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.

#### **ART. 27 – PRECISAZIONE SUI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.**

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

##### **27.1) Committenza auto ed altri veicoli**

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli, autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette e velocipedi.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

##### **27.2) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e Dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

##### **27.3) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, veicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti ed Amministratori, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro fabbricati, stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

##### **27.4) Mense/Insegne**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.

##### **27.5) Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.

##### **27.6) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera p)", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

##### **27.7) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

#### **27.8) Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di polizza per ogni sinistro.

#### **27.9) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

#### **27.10) Danni da furto**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

#### **27.11) Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

#### **27.12) Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

#### **27.13) Responsabilità Civile personale degli Amministratori e dei Dipendenti**

La garanzia copre la responsabilità personale degli amministratori e dei componenti la Commissione Regionale di revisione per gli accertamenti sanitari in materia di pratica sportiva per danni involontariamente cagionati a terzi in occasione di attività connesse all'espletamento del proprio mandato e/o delle proprie mansioni, nonché di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tutto quanto sopra entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta

ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

**27.14) Responsabilità da Incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

**27.15) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:

- Fabbricati, beni immobili, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non,
- tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

**27.16) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere.

**27.17) Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di, veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.

**27.18) Impianti sportivi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi.

**27.19) Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.; la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per le attività svolte dal proprio personale, nell'ambito di apposite convenzioni, e/o per prestazioni di attività di consulenza, stipulate con soggetti pubblici e privati. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi.

Premesso inoltre che l'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento

presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

**27.20) Proprietà ed uso di cani**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani.

**27.21) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

**27.22) Proprietà e/o gestione di giochi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

**27.23) Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.

**27.24) Consegna/Prelievo/Rifornimento**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

**27.25) Gestione di attività e/o servizi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.

**27.26) Acquedotti/Rete fognaria**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la proprietà e committenza:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/o condutture.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

**27.27) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

**27.28) Lavori di pulizia e manutenzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

**27.29) Infermeria e pronto soccorso**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

**27.30) Lavori edili ed impiantistici**

Per danni a cose avvenuti in occasione o a causa di lavori edili o impiantistici in genere la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 5.000,00 e con un massimo indennizzo di € 300.000,00 per ogni anno assicurativo.

#### **27.31) Inquinamento improvviso ed accidentale**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera c)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

L'assicurazione comprende altresì, nei limiti sopra esposti, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l'obbligo di darne comunque immediato avviso alla Società.

#### **27.32) Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81, del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ad amministratori e dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **27.33) Precisazioni di garanzia**

Le garanzie sono operanti anche per l'attività di volontariato svolta dai titolari di "CARTA GIOVANI RER" in virtù dei progetti di protagonismo giovanile attivati dall'Assessorato Progetto Givoani in collaborazione con Comuni, Associazioni, Università, Scuole, Oratori, Polisportive, Circoli, Enti, Cooperative Sociali, ecc..

Le garanzie sono operanti per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'installazione e dalla gestione di posizioni di telelavoro

Le garanzie sono operanti per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza, nell'ambito territoriale di propria competenza, di animali selvatici, randagi ed allo stato brado.

### **ART. 28 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, tranne quanto previsto alla clausola "Inquinamento improvviso ed accidentale";
- d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola "Danni da furto" e "Cose in consegna e custodia";
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola "Danni alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori";

- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole "Servizio di polizia municipale" e "Impiego di fuochi artificiali". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola "Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni" se attivata.
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
- o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005
- p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia " nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola "Farmacie e smercio prodotti in genere";
- q) derivanti dalla malpractice medica
- r) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
- s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
- t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

#### **ART. 29 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI**

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

#### **ART. 30 – GESTIONE DEGLI SCOPERTI E DELLE FRANCHIGIE**

Le garanzie RCT di cui alla presente polizza sono prestate con una franchigia minima per sinistro pari ad Euro 1.000,00= elevata ad € 3.000,00 per danni da "fauna selvatica", salvo quanto eventualmente ed espressamente riportato nella tabella "Limiti di risarcimento".

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società si impegna a gestire i sinistri ed a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Ogni dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Società di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dal ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della medesima.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società con le stesse modalità.

#### **ART. 31 – TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI**

La presente copertura viene estesa ai danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

#### **ART. 32 – LIMITI DI RISARCIMENTO**

Descrizione	Scoperto	Franchigia	Massimo Risarcimento
Ogni e qualsiasi danno RCT	nessuno	€1.000,00	Massimali di polizza
Danni da fauna selvatica	nessuno	€ 3.000,00	Massimali di polizza
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	Minimo € 1.000,00	10.000.000,00
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	€1.000,00	10.000.000,00
Inquinamento accidentale	10%	Minimo € 1.000,00	2.000.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	Minimo € 1.000,00	2.000.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	Minimo € 1.000,00	10.000.000,00
Danni da Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	€1.000,00	500.000,00
Autoveicoli dei dipendenti in sosta	Nessuno	€1.000,00	500.000,00
Danni da Incendio	Nessuno	€1.000,00	2.000.000,00
Danni da Furto	10%	Minimo € 1.000,00	100.000,00
Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisì nell'ambito dei lavori	10%	Minimo € 1.000,00	10.000.000,00
Cose in consegna e custodia	Nessuno	€1.000,00	150.000,00

Impiego fuochi artificiali	Nessuno	€1.000,00	€ 150.000,00
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	20%	Minimo € 10.000,00	€ 1.000.000,00

\_\_\_\_\_  
La Società

\_\_\_\_\_  
Il Contraente

**Dichiarazione del Contraente Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati:

**Art. 05 – Massimali di garanzia**

**Art. 06 - Variazioni di rischio**

**Art. 10 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

**Art. 12 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro**

**Art. 13 - Foro competente**

**Art. 17 - Altre Assicurazioni**

**Art. 24 - Validità Territoriale**

**Art. 26 – Precisazioni sulla qualifica di Terzo**

**Art. 28 – Esclusioni**

**Art. 29 – Limitazione ed esclusioni embarghi e sanzioni**

**Art. 30 – Franchigia**

**Art. 32 - Limiti di risarcimento**

\_\_\_\_\_  
La Società

\_\_\_\_\_  
Il Contraente